

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Sezione lavoro
RICORSO ex art 414 cpc
con contestuale

ORIGINALE



RICHIESTA CAUTELARE D'URGENZA EX ART 700 C.P.C.

Ricorrente la **Prof.ssa De Marco Maria Rosaria** (C.F. DMR MRS 79B60 C002C), nata a Cassano Allo Ionio, il 20.02.1979 e ivi residente alla via Ponte Nuovo, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Claudio De Luca, C.f. DLC CLD 63M27 D086K, del foro di Cosenza, presso il cui studio in Cosenza, alla via Mauro Leporace, n.29, elettivamente domicilia. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni al seguente numero di fax: 0984/407316 e/o al seguente indirizzo pec: avv.claudiodeluca@pec.giuffre.it,

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro e domiciliato presso i suoi uffici in Catanzaro, via G.da Fiore n.34,

Nonché

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Castrovillari 20 GEN 2017

Resistente-

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Direttore generale p.t., *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro e domiciliato presso i suoi uffici in Catanzaro via G.da Fiore n.34,

-Resistente-

Nonché

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale di Cosenza, in persona del Dirigente p.t., *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro e domiciliato presso i suoi uffici in Catanzaro via G.da Fiore n.34,

- Resistente-

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nella graduatoria di mobilità territoriale per l'assegnazione della sede scolastica in tutti gli ambiti territoriali della Regione Calabria, Basilicata, Puglia e Lazio validi per l'a.s. 2016/2017 della scuola primaria - posto sostegno, che, a tutti gli effetti, in virtù dell'inserimento corretto a norma di legge e di contratto della ricorrente, verrebbero scavalcati nei predetti elenchi,

-Controinteressati-

Premesso che

1. Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del 05.11.2015 la prof.ssa De Marco è stata individuata, per l'a.s. 2015/2016, quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro per il comparto scuola, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29.11.2007, in quanto inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) degli aspiranti al ruolo di docente della scuola primaria - posto sostegno - della provincia di Cosenza, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015, art.1, comma 98, lett. b). Proprio per questo, alla suddetta data stipulava contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01.09.2015, per poi essere assegnata su sede provvisoria presso l'I.C. "Lanza -Milani" di Cassano Allo Ionio (CS);
2. Il Miur, Direzione generale personale scolastico, con la nota prot. n. 9520 del 08.04.2016, avente ad oggetto *"mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l'a.s. 2016/2017: trasmissione dell'ordinanza ministeriale n. 241/2016 e CCNL integrativo sottoscritto l'08.04.2016"*, dava il via alle operazioni di mobilità della scuola per l'a.s. 2016/2017, prevedendo un calendario specifico con le date entro le quali occorreva presentare le relative domande.
3. La ricorrente presentava, tramite il sistema on-line, apposita domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale nella scuola primaria - posto sostegno per l'a.s. 2016/2017, riguardante i docenti delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Cosenza assunti nel precedente a.s. 2015/2016 nelle fasi B e C, ai sensi e per gli effetti della L. 107/2015, del CCNI mobilità 2016/2017 e dell'O.M. 241/2016 (Doc.1)
4. In virtù della richiamata normativa e contrattazione, i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi della L. 107/2015 (Fase C provenienti da Gae), concorrevano ai trasferimenti in ambito nazionale, manifestando le preferenze territoriali in ordine di



precedenza; pertanto, la ricorrente nella parte relativa a " PREFERENZE Territoriali" della propria domanda di mobilità, nelle 100 possibili indicazioni in ordine di preferenze su ambito inseriva l'elencazione che segue:

1. CALABRIA AMBITO 0005
2. CALABRIA AMBITO 0006
3. CALABRIA AMBITO 0004
4. CALABRIA AMBITO 0003
5. CALABRIA AMBITO 0002
6. CALABRIA AMBITO 0001
7. BASILICATA AMBITO 0005
8. PUGLIA AMBITO 0022
9. PUGLIA AMBITO 0021
10. CALABRIA AMBITO 0008
11. CALABRIA AMBITO 0007
12. BASILICATA AMBITO 0004
13. CALABRIA AMBITO 0012
14. CALABRIA AMBITO 0013
15. PUGLIA AMBITO 0023
16. BASILICATA AMBITO 0003
17. PUGLIA AMBITO 0005
18. PUGLIA AMBITO 0001
19. PUGLIA AMBITO 0002
20. PUGLIA AMBITO 0003
21. PUGLIA AMBITO 0004
22. PUGLIA AMBITO 0007
23. PUGLIA AMBITO 0006
24. BASILICATA AMBITO 0002
25. BASILICATA AMBITO 0001
26. CAMPANIA AMBITO 0027
27. CAMPANIA AMBITO 0024
28. CAMPANIA AMBITO 0026
29. CAMPANIA AMBITO 0023
30. CAMPANIA AMBITO 0025
31. CAMPANIA AMBITO 0028
32. CAMPANIA AMBITO 0008
33. CAMPANIA AMBITO 0009
34. CAMPANIA AMBITO 0007
35. CAMPANIA AMBITO 0011
36. CAMPANIA AMBITO 0010
37. CAMPANIA AMBITO 0014
38. CAMPANIA AMBITO 0016
39. CAMPANIA AMBITO 0022
40. PUGLIA AMBITO 0009
41. PUGLIA AMBITO 0008
42. PUGLIA AMBITO 0019
43. PUGLIA AMBITO 0018
44. PUGLIA AMBITO 0020
45. PUGLIA AMBITO 0017
46. CAMPANIA AMBITO 0005

- 47. CAMPANIA AMBITO 0006
- 48. CAMPANIA AMBITO 0004
- 49. LAZIO AMBITO 0019
- 50. LAZIO AMBITO 0020
- 51. LAZIO AMBITO 0017
- 52. LAZIO AMBITO 0018
- 53. LAZIO AMBITO 0001
- 54. LAZIO AMBITO 0002
- 55. LAZIO AMBITO 0003
- 56. LAZIO AMBITO 0004
- 57. LAZIO AMBITO 0005
- 58. LAZIO AMBITO 0006
- 59. LAZIO AMBITO 0007
- 60. LAZIO AMBITO 0008
- 61. LAZIO AMBITO 0009
- 62. LAZIO AMBITO 0010
- 63. LAZIO AMBITO 0011
- 64. LAZIO AMBITO 0012
- 65. LAZIO AMBITO 0013
- 66. LAZIO AMBITO 0014
- 67. LAZIO AMBITO 0015
- 68. LAZIO AMBITO 0016



- 5. All'inoltro di detta domanda non conseguiva l'inclusione della ricorrente per il primo ambito richiesto ossia Calabria Ambito 0005 e, conseguentemente, le veniva assegnato posto in LOMBARDIA AMBITO 0019 Mantova, peraltro **non richiesto in domanda**.
- 6. In data 12.08.2016, ritenendo di dover evidenziare l'anomalia verificatasi per la sua classe di concorso, cioè che i posti in organico di diritto disponibili dopo i movimenti di FASE A pubblicati dal CSA di Cosenza il 31/05/2016 infanzia sostegno non erano risultati assegnati nella fase C della mobilità 2016/2017 e, pertanto, erano vacanti diverse disponibilità per Calabria Ambito 0005, Calabria Ambito 0003 Calabria Ambito 0006, Calabria Ambito 0006 ecc., si vedeva costretta a proporre istanza di conciliazione, anche per richiedere la motivazione per cui docenti con **un punteggio inferiore alla ricorrente, anche in mancanza di titolo di precedenza, fossero stati destinatari di assegnazione in ambiti richiesti dalla medesima ricorrente (Doc. 2)**
- 7. All'esito del tentativo di conciliazione, svoltosi in data 31.08.2016 (**Doc.3**) presso l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, alla ricorrente veniva proposto come ambito territoriale TOSCANA AMBITO 0023, che la ricorrente motivatamente rifiutava, rimanendo perciò titolare presso I.C. Castiglione 1, Castiglione delle Stiviere (Mantova) e ivi prestando regolare servizio (**Doc. 4**).

8. Successivamente, avendo presentato domanda di assegnazione provvisoria, in data 29.09.2016 assumeva servizio presso l' I.C. "G. Troccoli" di Cassano alla Ionio (Doc.5).

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE

Sulla giurisdizione del giudice del lavoro

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione della presente controversia è da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, essa riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione in servizio, come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato, che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Infatti, il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa facendo riferimento all'art. 25 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente, trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola; pertanto, non può che trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità (trattasi di semplice trasferimento dal posto di sostegno a quello della disciplina) per coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni.

Anche il D. Lgs 165/2001 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.

Per di più esiste consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, operante ante stipula del contratto di lavoro del personale scuola (quindi ancora nella fase preliminare di individuazione del contraente), secondo il quale, anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed, in particolare, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutuata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "richiesta" (all'inserimento in graduatoria) i cui fatti "costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la

prerogativa di inserimento nella seppur avulsa graduatoria dell'insieme dei titoli per ottenere il trasferimento, sia nella sede auspicata sia sulla disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate), rappresenta una posizione di "diritto soggettivo" a veder riconosciuto il possesso di un valido requisito previsto dalla legge.

A tal fine, con un recente revirement giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell'impugnativa sia la stessa "regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria" (Consiglio di Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato per l'impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n.62 del 13 luglio 2011 recante norme per l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppur sempre stringatamente, nella sentenza n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita "la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l'Amministrazione ha individuato i requisiti per l'iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati".

Pertanto, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all'inserimento, è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, i più recenti orientamenti, senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano *tout court* che "sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto" (cfr. Tar Lazio Sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; Tar Lombardia Sez. III, 13.03.2014, n. 629; Taa Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Per completezza si allegano:

- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5795 del 24.11.2014 "in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto «si tratta di



inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili», con la conseguenza che «è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali» (Riforma della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414);

- Sezioni Unite della Corte di Cassazione 8 febbraio 2011, n. 3032 su regolamento preventivo di giurisdizione proposto all'interno del ricorso instato dinanzi al TAR Lazio da una pluralità di soggetti ai fini dell'annullamento del D.M. n. 42 del 2009 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento;

- decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11 pronunciata nell'ambito del ricorso che aveva dato origine alla sentenza della sezione n. 5689 del 2009, dichiarativa del difetto di giurisdizione del TAR.

In queste pronunce la Cassazione ripropone la sentenza n. 3399 del 2008 e che cioè "La giurisdizione amministrativa, invocata dagli attuali controricorrenti nel giudizio dinanzi al TAR Lazio, si applica - ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 - solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento", mentre non è tale "la controversia in esame che, avendo ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l'inserimento di altri docenti già iscritti in altre graduatorie ad esaurimento, riguarda, in sostanza, l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti".

- Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.07.2014 "in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi

piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”.

- TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 4337 del 19.04.2014 “l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 12 luglio 2011, n.11) mutando invero il proprio precedente orientamento (decisione 24 maggio 2007, n.8) ha escluso essere ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell’art. 63, c. 4, D.lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall’art. 401 D.lgs. 297/1994, caratterizzata dall’inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi a esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti, secondo la Plenaria, “l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell’atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall’ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti l’inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all’assunzione”;

Sulla competenza territoriale

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la presente causa, in quanto I.C. “G. Trocoli” di Cassano Allo Ionio è la sede di effettivo servizio dell’odierna ricorrente, giusta disposizione dell’art. 413 comma 5 C.p.c., che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni “il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”. Si cita a tal proposito la sentenza della Cass. Civ, sez Lav., n. 21562 del 15.10.2007 laddove chiarisce che per “ufficio al quale il dipendente è addetto” deve intendersi “la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni” e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cass. Civ. Sez. Lav., n. 15344 del 07.08.2004, di “garantire il minor disagio possibile nell’esercizio dei diritti in sede giudiziaria”.

Una volta in ruolo, equità sostanziale imporrebbe, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Carta Costituzionale, che il docente fosse libero di scegliere la sede di servizio ove essere adibito. La legge, difatti, permette, nell’ambito delle operazioni di mobilità annuali, il movimento sull’area disciplinare che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento) o la classe di concorso richiesta (passaggio). Ma, come noto, la materia scolastica è stata oggetto



di importanti novità di riforma proprio attraverso la legge n.107/2015, sia per quanto riguarda il reclutamento sia per quanto concerne l'organizzazione scolastica.

Anzitutto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1, comma 95, della Legge n.107/2015, è stata indetta, per l'anno scolastico 2015/2016, una procedura di assunzione in attuazione delle fasi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 98, della medesima Legge (c.d. piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado). La ricorrente, come indicato in epigrafe, è stata individuata nella fase di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 96 della Legge 107/2015, infatti è docente neo assunta, destinataria della selezione e del meccanismo delle proposte di assunzione di cui al Piano Straordinario disciplinato dal Bando D.d.g. n.767/2015, che, all'art. 2, comma 1, dispone: *"Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 96, della Legge, possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 98, le seguenti categorie di aspiranti: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017."*.


La ricorrente, in particolare, è stata assunta quale docente iscritta a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (successivamente indicate per semplicità come "Gae"). Come indicato in epigrafe e come dimostra la documentazione depositata in giudizio, la ricorrente era inserita nella provincia di Cosenza con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

E' utile spiegare anche in questa sede quale sia stato il meccanismo di assunzione.

La procedura di assunzione è stata finalizzata alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate, per il medesimo anno scolastico, ai sensi dell'articolo 399 del

Testo Unico, nonché per la copertura dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla Legge e ripartiti per gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, per tipologia di posto e per regioni. In particolare, il piano straordinario di assunzioni è attuato secondo le fasi descritte, in ordine di sequenza, all'articolo 1, comma 98, della Legge 107/15.

Le fasi di assunzione, complessivamente, sono state così definite: "FASE 0" (con cui si intendono le operazioni di immissione in ruolo già precedentemente effettuate dal Miur per il medesimo anno scolastico 2015/2016 nelle modalità ordinarie, quindi ai sensi dell'articolo 399 del Testo Unico) "FASE A", "FASE B" e "FASE C" (di cui all'art. 1 comma 98 della Legge n.107/2015), all'interno del piano straordinario. Quanto alla posizione specifica della ricorrente, non ha ricevuto convocazioni per le nomine né della fase c.d. "0" né della fase "a". Queste fasi sono descritte e sono oggetto della disciplina esecutiva di cui all'articolo 3 del Ddg n. 767/2015 che oggi si impugna chiedendone la disapplicazione. L'articolo 3 del predetto Ddg n. 767/2015, infatti, riproponendo sostanzialmente la disposizione di cui all'art. 1 comma 98 della Legge n.107/2015, descrive e disciplina le dette fasi del piano straordinario di assunzioni nei seguenti termini: "*a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, sono assunti, nel limite dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del Testo Unico, di competenza degli Uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100 della Legge; c) in deroga all'articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 lettere a) e b), del presente decreto che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla Legge, secondo la procedura nazionale di cui all'articolo 1, comma 100, della medesima Legge. Con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale si provvede alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche ricondotto nel limite delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 96 della Legge. All'art 3, 2° comma, dello stesso Ddg. 767/2015 il Ministero specifica anche: "Con il presente*



Decreto vengono indette le procedure di assunzione relative alle fasi di cui all'articolo 1, comma 98, lettere b) e c), della Legge:”.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, unitamente ai rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto pubblico scuola, in sede di contrattazione integrativa per il 2016/2017, ha siglato un Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la mobilità del personale scolastico docente educativo ed Ata. Questo contratto si presenta privo dei necessari pareri della Funzione Pubblica e viola la Legge n.107/2015.

Anzitutto in questa mobilità vengono coinvolte categorie di docenti che la legge non includeva affatto nelle ipotesi di mobilità straordinaria. Le deroghe e le operazioni di mobilità, infatti, ex art. 1, comma 108 della Legge di Riforma n. 107/2015, sono state limitate esclusivamente “*ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015*” ed ai “*docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni*. Non a quelli di cui alla lettera a), ossia ai docenti assunti da Graduatoria di merito del concorso n. 82/2012.

Il procedimento esplicitato applica il contratto integrativo ma deve trovare necessariamente la sua fonte primaria in una Legge dello Stato, e stavolta questa fonte è da individuare nel sistema dell'articolo 1, comma 108, L.107/2015. Il sistema delineato ha previsto, contrariamente alla norma di legge, che gli assunti delle fasi “b” e “c”, come la ricorrente (FASE B), sono stati preceduti nella fase della mobilità da chi è già stato assunto in fase “0” e “A” e anche dagli assunti dalle graduatorie di merito del concorso n.82/2012, assunti anch'essi nelle fasi “b” e “c”. Ma in realtà la legge 107/2015 non prevedeva affatto alcuna mobilità per gli assunti della fase “0” e tanto meno della fase “A” e non la prevedeva neanche per gli assunti dalle graduatorie di merito del concorso n.82/2012, assunti anch'essi nelle fasi “b” e “c”.

La mobilità straordinaria è stata disciplinata dal legislatore del comma 108 art. 1 Legge 107/2015 in questi termini: “*Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via*

provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b) (n.d.r. Quindi soltanto costoro e NON anche I DOCENTI DELLA LETTERA A) del comma 96), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'Università' e della Ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati".

Ma il Contratto Collettivo integrativo sulla mobilità stravolge questo impianto, includendo nuove categorie di docenti assunti; infatti, nei suoi artt. 3 e 6 sono contemplati gli assunti nelle fasi "0" e "A" ed una fase ulteriore di mobilità.

Ciò premesso, appare evidente, che la mobilità DOCENTI 2016 prevista nelle fasi B e D si pone in contrasto con quanto espressamente previsto dal comma 108 della L. 107/2015 ED I SITI INTERNET DEI SINDACATI CHIARAMENTE PUBBLICIZZANO QUANTO HANNO OTTENUTO IN DEROGA RISPETTO ALLA LEGGE 107/2015. La Fase B deroga alla previsione normativa del comma 108, anche nella misura in cui prevede per gli assunti entro il 2014/2015 una mobilità in deroga con titolarità su scuola (e non su ambito). Così anche la Fase D deroga al comma 108, in quanto consente ai docenti assunti in fase 0 ed A e a quelli assunti dalle Graduatorie di Merito del DdG. 82/2012 in fase B e C, in deroga al vincolo triennale, di chiedere il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito. Infatti, la mobilità straordinaria in deroga era prevista soltanto per gli assunti dalle GAE nelle fasi B e C, e non anche per gli assunti dalle Graduatorie di Merito nelle fasi B e C, o per gli assunti nelle fasi Zero ed A. Appare opportuno, a questo punto, sottolineare che il comma 196 della L. 107/2015 dispone: "Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge".

Nel caso di specie, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza ha operato come se tali disposizioni non esistessero.

Tale comportamento si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, *contra legem* e destituito di qualsivoglia fondamento, fattuale e giuridico.



Tanto si deduce per diverse ragioni:

- 1) è privo di qualunque motivazione, con conseguente nullità dello stesso per violazione della norma predetta e dell'art. 3 della L. 241/90;
- 2) è procedimentalmente viziato, con conseguente annullabilità dello stesso sempre per mancanza di motivazione, oltre che per eccesso di potere, per illogicità manifesta ed irragionevolezza, con riguardo ai tempi ed alle modalità della sua adozione;
- 3) poiché è atto palesemente illegittimo, è *in re ipsa* lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, nonché direttamente dannoso della dignità e della personalità della Prof.ssa De Marco come persona e come lavoratrice.

Orbene, passando all'analisi del provvedimento, non potrà negarsi che lo stesso difetta in toto dei presupposti fattuali e giuridici posti a suo fondamento, oltre che di qualsivoglia concreta motivazione che ne legittimi l'emanazione, giammai secondo l'iter procedimentale *ex lege*, sia sotto il profilo della correttezza giuridica sia della coerenza logico-formale, mancando delle argomentazioni del ragionamento decisorio indispensabili volte alla valutazione degli interessi giuridicamente apprezzabili per l'adozione di tale atto lesivo nei confronti della ricorrente.

Il provvedimento, a ben vedere, non solo non indica in alcun modo quale sia la necessità del trasferimento in una sede tanto disagiata e non richiesta, ma non indica nemmeno *de relato* la fattispecie normativamente prevista quale suo presupposto. Meno che mai offre traccia di motivazione per sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione anche del vigente CCNL scuola e del suddetto CCNI per irragionevolezza e illogicità manifesta, nonché per palese discriminazione con gli altri docenti che con minor punteggio hanno ottenuto le sedi spettanti alla ricorrente, come evidenziato nel tentativo di conciliazione presentato e che qui pedissequamente si riporta.

“(…)Oggetto: Richiesta tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.135 del CCNL Scuola del 29/11/2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per a.s. 2016/2017.

La sottoscritta De marco Rosaria (...) docente con contratto a tempo indeterminato di scuola primaria ovvero posto sostegno, (...)

CONSIDERATO

-che la sottoscritta ha partecipato alla fase C della mobilità per a.s. 2016/2017 per la scuola primaria ovvero per posto di sostegno con:

- punteggio 27 esprimendo l'ordine di preferenza delle scuole/degli ambiti indicato in domanda, cui si rimanda

-che in esito alla domanda sopra indicata, alla sottoscritta è stata assegnata la seguente destinazione: Provincia di Mantova Ambito 0019

-che dal riepilogo complessivo si evince che i posti di Organico di diritto disponibili dopo i movimenti di fase A pubblicati dal CSA di Cosenza il 31/05/2016, alcuni di questi posti non sono stati assegnati alla fase C della mobilità 2016/2017 come previsto e pertanto attualmente disponibili, precisamente per l'Ambito Calabria 0005 nell'Istituto di Rossano 1 IC n.1 posto sostegno EH e Istituto Cropalati IC n.1 posto sostegno EH e N1 posto sostegno DH; ambito Calabria 0003 restano disponibili e non assegnati n.1 posto sostegno EH nell'Istituto Rovito IC, n.1 posto sostegno EH Istituto di Cerisano IC, n.1 posto di sostegno EH Istituto Pedace, n.4 posti di sostegno EH Istituto di Dipignano;

Ambito Calabria 0004 restano disponibili n.1 posto sostegno EH Istituto Malvito IC, n.2 posti sostegno EH Istituto di Mormanno IC, n.1 Posto sostegno EH Istituto Santa Maria del Cedro;

Ambito Calabria 0006 restano disponibili n.1 posto sostegno EH e n.1 posto sostegno DH nell'Istituto di Bisignano Centro, n.1 posto di sostegno DH Istituto Acri Padia, n.2 posti di sostegno EH Istituto Acri San Giacomo le Mucone e n.3 posti sostegno EH Istituto di Luzzi Centro;

Inoltre gli ambiti Calabria 0001, 0002, 0007, 0008, 0012, 0013 non sono stati assegnati nei movimenti della fase C nonostante erano presenti negli elenchi degli ambiti disponibili. (...)

-che dal riepilogo complessivo dei movimenti per il posto sopra indicato di interesse della sottoscritta si evince che sono stati assegnati nei seguenti ambiti docenti controinteressati con punteggio minore di quella della sottoscritta come da prospetto seguente (...);

- che la sottoscritta ha interesse a conciliare per i seguenti ambiti;

1. Calabria 0005, 0003, 0004 e 0006;

2. Puglia 0023 e Puglia 0011;

3. Puglia 0002, Puglia 0003, Puglia 0004, Puglia 0006, Puglia 0007, Puglia 0019; Puglia 0022

4. Campania 0026, Campania 0014;

5. Lazio 0001, Lazio 0002, Lazio 0003, Lazio 0004, Lazio 0005, Lazio 0006, Lazio 0007, Lazio 0008, Lazio 0009, Lazio 0010, Lazio 0011, Lazio 0012, Lazio 0013, Lazio 0014, Lazio 0015, Lazio 0016, Lazio 0017;

Pertanto considerate le motivazioni sopra elencate dove si evince che ci sono posti disponibili non assegnati negli ambiti Calabria 0005, 0003, 0004, 0006, e che invece gli ambiti Calabria 0001, 0002, 0007, 0008, 0012, 0013 non sono stati assegnati nei movimenti della fase C nonostante erano presenti negli elenchi degli ambiti disponibili; e che docenti con punteggio inferiore alla sottoscritta come ad esempio la docente (...) con punti 14, senza diritto di precedenza, sia stata assegnata nell'Ambito Puglia 0023; oppure la docente (...) con punti 6, senza diritto di precedenza, sia stata assegnata all'ambito Puglia 0011;

oppure come i docenti (...), e molti altri siano stati assegnati nell'ambito Lazio con punti 0 senza diritto di precedenza; considerato anche i posti negli ambiti Puglia 0002, Puglia 0003, Puglia 0003, Puglia 0004, Puglia 0006, Puglia 0007, Puglia 0019, Puglia 0022 non sono stati assegnati e pertanto ancora disponibili si

CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione, Ambito Calabria 0005, 0003, 0004 e 0006 e Puglia 0023 e Puglia 0011 e tutti gli altri ambiti sopra indicati, ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dal comma 2 dell'art 17 del CCNI mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.201, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art.31 della legge 4 novembre 2010 n.183, per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017. (...).

Il CCNL Scuola prevede:

“ART. 10 – MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE

1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del personale della scuola ha come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico. 2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.”

La discriminazione perpetrata, inoltre, è evidente se si considera che l'istante è risultata assegnataria di **un ambito territoriale non richiesto tra gli ambiti indicati in domanda**, che sono stati invece assegnati a docenti con punteggio inferiore, in violazione dell'art. 6 FASE C del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto in data 08.04.2016, ove si prevede che: “La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza” e valutazione del punteggio attribuito secondo l'allegato 1 e D – tabelle di valutazione dei titoli.

In particolare, l'allegato 1 – ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo - effettuazione della fase C, ambiti nazionali, dispone quanto segue:

“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito

avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista O.M. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".

La distinzione fra i trasferimenti d'autorità o d'ufficio e i trasferimenti a domanda deve trovare fondamento nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco: quello dell'Amministrazione, diretto ad assicurare il regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici, e quello del dipendente, volto al più diretto soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari. Questi interessi devono entrambi trovare la giusta composizione nel rispetto dei principi fondamentali di cui agli artt. 2,3, 34 e 97 della Costituzione. Mentre i **trasferimenti d'ufficio** perseguono in via immediata ed esclusiva l'interesse specifico dell'amministrazione di funzionalità dell'ufficio, al quale viene subordinata la posizione del pubblico dipendente, le aspirazioni del quale possono essere tenute presente eventualmente nei limiti delle preferenze espresse circa le varie sedi, nei **trasferimenti a domanda** risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari dei vari interessati, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e dunque il rispetto delle disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.



Nella vicenda che ci occupa tutto questo è ribaltato. Il Ministero ha infatti evidentemente concesso numerosi "privilegi", e lo ha fatto a favore dei trasferimenti a domanda dei docenti assunti entro il 2014/2015 ed anche dei docenti idonei del concorso 82/2012, assunti in fase "0" e "A".

La deroga al vincolo triennale di permanenza in provincia e la tutela della titolarità di cattedra/scuola per questi docenti comporta una evidente scelta di favore per bisogni individuali e personali, **che vengono addirittura preferiti alla continuità scolastica e alla stessa gestione del settore scolastico, che subirà un trasferimento anticipato di docenti, con gravissime ripercussioni anche per l'Erario che meritano di essere specificamente valutate e motivate, alla luce di tutto l'impianto normativo che negli ultimi anni ha disciplinato la materia della mobilità e che notoriamente scoraggia le disfunzioni dell'organico, fonte di gravissima spesa per il paese nonché del "supplentificio" che ha generato il precariato scolastico. Il Ministero ha privilegiato gli assunti in fase "0" ed in fase**

“A”, che, in deroga alla legge, in esito all'ordinanza ministeriale 241 potranno ottenere anch'essi la titolarità di sede/scuola anziché essere collocati negli ambiti territoriali. Anche questa possibilità di assegnazione alla sede e non agli ambiti, **avviene in espressa violazione della L.107/2015**. Nel contemperamento degli interessi anziché dare la precedenza alla imparzialità e al buon andamento, sono stati evidentemente privilegiati esclusivamente alcuni docenti a discapito di altri, per il **soddisfacimento di esigenze personali e familiari, nonostante anche la fase “A” sia peraltro una fase del Piano straordinario.**

Nel caso della odierna ricorrente, docente della fase “B”, la subita mobilità è obbligatoria, illegittima, ma anche assolutamente punitiva e discriminatoria rispetto all'altra fase “A” del Piano straordinario, CUI VENGONO RISPARMIATI GLI AMBITI TERRITORIALI E ASSEGNATE SEDI SCOLASTICHE, il tutto **contrariamente a quanto disposto nell'art. 398 co 1 T.U., nella Legge n.107/2015 e riportato nelle FAQ che questo stesso Ministero aveva diramato in occasione del Piano assunzionale (Doc. 6)**. Questa ipotesi di mobilità è ovviamente connessa e inquina anche la definizione dell'organico. I posti di lavoro dei neo assunti dalle graduatorie ad esaurimento, nelle fasi B e C del piano straordinario, non possono essere considerati disponibili; tali docenti, invece, secondo questa aberrante disciplina, rischieranno di mutare non soltanto la sede già assegnata, anche se provvisoria, ma anche l'ambito territoriale e molto probabilmente anche la Regione. Le deroghe alla Legge non potranno mai essere *in melius* se sono parziali, per essere tali non devono danneggiare nessuno. Per “*posti vacanti e disponibili*” si intendono quelli la cui cattedra sia priva di titolare, **mentre i posti relativi alle assunzioni in fase “B” e “C” debbono essere considerati senz'altro né vacanti né disponibili e sono i posti provinciali che spettano a questi docenti a titolo di docenti inseriti in Gae provinciale.**

Infatti, come la Corte di Strasburgo ha ricordato a più riprese, lo Stato ha il dovere di adottare tutte le misure necessarie al rispetto della vita familiare e delle relazioni tra gli individui appartenenti a una famiglia (Zawadka c. Polonia, n. 48542/99, § 53, 23 giugno 2005; Ignaccolo-Zenide c. Romania, n. 31679/96, § 108, CEDH 2000-I, Sylvester c. Austria, nn. 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003, Zavřel c. Repubblica ceca, n. 14044/05, § 47, 18 gennaio 2007, e Mihailova c. Bulgaria, n. 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006, Kosmopoulou c. Grecia, n. 60457/00, § 45, 5 febbraio 2004, Amanalachioai c. Romania, n. 4023/04, § 95, 26 maggio 2009, Ignaccolo-Zenide, precisamente, §§ 105 e 112, et Sylvester, precisamente, § 70).

Pertanto, con la pubblicazione dei movimenti la ricorrente si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da docenti provenienti da altri fasi del piano straordinario

ed aventi punteggio inferiore, e quindi minor merito rispetto ad essa. Tanto per tutta evidenza della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti.

E' evidente che la ricorrente si trova paradossalmente penalizzata anche rispetto agli indicati docenti con punteggio inferiore al suo, per come sopra denunciato, e che, pertanto, l'ambito assegnato è il risultato di violazione delle norme di legge e degli accordi contrattuali, lesivo, quindi, di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito, determinando gravi e irreparabili danni sia all'istante che al suo nucleo familiare.

Da ultimo, ma non per questo meno rilevante, la disposizione che è stata adottata irragionevolmente dall'ufficio non ha tenuto conto delle richieste presentate dal lavoratore prima dell'adozione definitiva del provvedimento che ha dato riscontro al tentativo di conciliazione avente ad oggetto la proposta di una sede lavorativa mai indicata tra quelle individuate fra le preferenze. Da tanto deriva il vizio procedimentale che rende il detto provvedimento nullo per violazione e falsa applicazione della normativa citata, nonché dell'art. 3 della L. 241/1990, e disapplicabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Pur volendo accogliere l'ipotetico assunto che sia stato adottato in ragione di un postulato interesse pubblico, dovrebbe ammettersi che il provvedimento costituisce un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno del lavoratore, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, *in primis* dall'art. 3 Cost.. Ragionando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che l'atto sia stato adottato in via pericolosamente automatica e, quindi, comunque in contrasto con l'art. 3 Cost. che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97.

Appare evidente la violazione dell'art. 97 Cost. che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata – a garanzia del principio di uguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della pubblica amministrazione – a scrutinio di legittimità costituzionale.



L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere assunto dal MIUR in tale applicazione della norma, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, e *a fortiori* lede il principio della garanzia di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non si tratta di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra i cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà. Tale disparità di trattamento, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell'art. 3, I comma, Cost. in quanto consente all'autorità amministrativa – nella specie rappresentata dal MIUR – restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

Allo stato, comunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'ufficio, perché il provvedimento di trasferimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico giuridico che ha condotto il Miur e l'USR della Calabria a concludere per il trasferimento del posto spettante al ricorrente. **Dunque dovrà essere disapplicato in sede di giudizio per eccesso di potere, poiché viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed incoerenza manifeste.**

Val, inoltre, considerato che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex art. 1, 2 e 4 Cost., ma vedi anche artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo sia come singolo che nelle formazioni sociali. Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta altresì nel fare reddituale del prestatore, e vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro. La ricorrente vedeva la stabilizzazione del lavoro nella provincia dove risiede come il principale strumento per il suo definitivo e pieno inserimento nella società: avrebbe fatto valere la propria professionalità ed esperienza nell'attività cui sapeva di potersi dedicare in autonomia assoluta, ossia l'insegnamento, perché si sarebbe sentita parte attiva del processo di formazione degli alunni, avrebbe sentito di partecipare direttamente alla crescita delle generazioni future, ove si consideri che il lavoro è motivo di autostima e di prestigio acquisito ai propri occhi e ed a quelli degli altri, dei colleghi in primis con i quali ha insegnato in vari anni di precariato.


Nel caso di specie, tali pregiudizi, per caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro, frustrano ogni diritto della ricorrente, nonché le sue ragionevoli aspettative di gratificazione professionale e personale.

Peraltro la tutela anche costituzionale della posizione "provinciale" di provenienza degli inseriti in Gae è stata più volte riconosciuta dalla giustizia amministrativa e costituzionale. Ecco quanto si legge nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2486 del 27 aprile 2011, confermando la sentenza di primo grado dei giudici del Tar Lazio T.A.R. del Lazio, sez. III bis n. 10809/08: *"alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 1, comma quarto ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, nella parte in cui prevedeva che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che avessero chiesto il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti, erano collocati in coda alla relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti in quella di provenienza."* La Corte ha rilevato che la legge ha innovato il sistema normativo previgente che non conteneva la limitazione che ha provocato il contenzioso in esame. La Corte ha infatti affermato che effetto della previsione è *"quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza."* Ha osservato ulteriormente la Corte che *"la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito."* *"La disposizione impugnata deroga a tali principi e introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica."* *"La norma censurata violerebbe, altresì, gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto si celerebbe una disposizione con portata precettiva retroattiva non ragionevole."* *L'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 contrasterebbe, poi, con l'art. 51 Cost., poiché, in modo irragionevole, introduce una disciplina sui trasferimenti nelle diverse graduatorie provinciali dei docenti che penalizza i ricorrenti nel giudizio a quo, con ciò violando il principio secondo il quale tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza. Risulterebbero in tal modo lesi anche i principi di buon andamento e*



imparzialità della pubblica amministrazione, i quali «non possono essere assicurati da una norma che presenta profili arbitrari e manifestamente irragionevoli». art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, oggetto di interpretazione da parte della disposizione impugnata, prevede «la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, [...], per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. [...]». Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento». La stessa norma prevede, poi, in presenza di determinati requisiti, l'inserimento dei docenti nelle suddette graduatorie per il biennio 2007-2008. A fronte di ciò l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 stabilisce che «la lett. c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria». ...per quanto attiene alla disciplina relativa al reclutamento del personale docente con l'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il legislatore ha modificato il reclutamento mediante la soppressione del concorso per soli titoli (art. 399) e la trasformazione delle relative graduatorie in permanenti, periodicamente integrabili (art. 401). Per effetto della intervenuta modifica l'accesso ai ruoli oggi avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per

titoli ed esami (ex art. 399) e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie permanenti (ex art. 401). A tali fini l'amministrazione, dopo aver determinato per ogni triennio la effettiva disponibilità di cattedre, indice i relativi concorsi su base regionale per un numero pari alla metà di esse (art. 400). Gli idonei non vincitori di tali concorsi vengono fatti confluire nelle graduatorie provinciali permanenti che vengono utilizzate dall'amministrazione scolastica per l'attribuzione, da un lato, dell'ulteriore metà delle cattedre individuate nel senso sopra indicato e, dall'altro, per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità. (...) Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico. La disposizione quindi deroga a tali principi e introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica... si pone, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Cost.”.



Il provvedimento di assegnazione all'ambito, nullo ed annullabile e, pertanto, da disapplicare in questa sede giudiziaria, ha privato, si ribadisce, direttamente e in concreto, la ricorrente di ogni diritto, interesse e aspettativa riconosciuti meritevoli di tutela dal nostro ordinamento giuridico ed ha vanificato ogni sua legittima aspettativa, incidendo negativamente sulla sua sfera soggettiva, alterandone l'equilibrio psicofisico e ledendo gli interessi familiari e relazionali, connessi al rapporto di lavoro e non solo.

Come detto, del resto, il contratto di lavoro, non è un mero rapporto di scambio di prestazioni, ma implica il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, incide sul fare reddituale della ricorrente, ormai pervasa da un profondo stato di tristezza e scoramento morale, tanto che i problemi lavorativi sono l'unico argomento di conversazione in famiglia e totalizzano ogni suo pensiero, vedendo venire meno ogni motivo di autostima.

Poiché il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex art. 1 e 2 Cost.), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo che nelle formazioni

sociali, questo va tutelato immediatamente, in quanto il pericolo del ritardo nell'attuazione della tutela per via ordinaria, determina pregiudizi gravi ed irreparabili per il lavoratore.

Si denuncia, infine, la grave ed irreparabile lesione della dignità della Prof.ssa De Marco per violazione del diritto/principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., per adozione di provvedimento discriminatorio quale è il provvedimento impugnato.

SULLA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Fumus boni iuris

Con riferimento ai presupposti per l'applicazione del provvedimento d'urgenza, deve evidenziarsi che il *fumus boni iuris* è dato pacificamente dall'esposizione dei fatti e dalla normativa fin qui richiamata, che porta ad affermare la certa fondatezza del proposto ricorso.

Periculum in mora

Il pregiudizio grave ed irreparabile che deriva dall'esecuzione del provvedimento di trasferimento impugnato è dato dal fatto che i tempi del giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice, espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art.30 Cost.), la tutela della maternità e dell'infanzia (art.31 Cost.) e il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare (art.37 Cost.). Va considerato che, notoriamente, il trasferimento di un componente della famiglia, nella specie la ricorrente, madre di due figli in età scolare, comporterebbe un *vulnus* non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare. Inoltre, dall'impossibilità per la ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della sua famiglia discende altresì il grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, per perdita di chances, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale acquisita nel proprio contesto ambientale

Il motivo dell'urgenza deriva, inoltre, dalla necessità di avere un provvedimento prima dell'inizio dell'anno scolastico 2017/2018.

Nel caso di specie sussiste l'urgenza perché solo quest'anno è prevista la mobilità straordinaria (ma solo da ambito territoriale ad ambito territoriale) anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle c.d. fasi B e C.

Difatti, poiché con il c.d. piano straordinario di assunzioni il legislatore della Buona Scuola ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio. Se non vi fosse il vincolo triennale o fosse riconosciuto il merito, la ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta.

Il *periculum in mora* si concretizza proprio nell'effettivo rischio di vedersi risolutivamente privato del diritto per cui è causa, se esso non viene riconosciuto prima dell'avvio dell'A.S., anche perché non suscettibile di risarcimento per equivalente (pagamento di una somma di denaro) e non tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario.

E' altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito in un tempo che non consentirebbe alla ricorrente di ricevere il riconoscimento del giusto diritto di esprimere la scelta per il posto dovutole.

Si potrebbe richiamare in questa sede l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qualvolta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termine di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia leso "il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa" (cfr tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. Sentenza n. 144433 del 06.11.2000, in Lav. Prev. oggi 2000, 2287). In ordine al *periculum in mora* appare evidente che l'eccessiva durata del giudizio ordinario di merito determinerebbe un danno grave ed irreparabile. Ed invero, a seguito del provvedimento, oggi impugnato, deriva per l'odierna ricorrente l'impossibilità di essere chiamata per il prossimo anno scolastico nell'ambito territoriale di sua spettanza.

**

Nel caso di specie sussiste, altresì, l'urgenza perché, benché sia stato siglato in data 30.12.2016 un accordo politico sul prossimo contratto di mobilità personale docente per l'anno scolastico 2017/2018, nulla di definitivo e certo è stato posto in essere. Pertanto, sebbene sia stata prevista in via ipotetica la possibilità di una nuova mobilità straordinaria anche in deroga al vincolo triennale, non sfuggirà da una prima lettura dell'accordo politico che: la mobilità per l'anno scolastico 2017/18 si svolgerà in due sole fasi: "*la mobilità intra-provinciale è seguita da quella interprovinciale e avviene in un'unica fase per ciascun grado scolastico*"; la fase intra-provinciale accorpa quelle che fino a due anni fa erano I e II fase, in una unica procedura. In ogni caso, sia per lo spostamento all'interno del comune che per quello all'interno della provincia, il numero di scuole da scegliere rimane 5 (cinque). Se si è titolari di ambito e si viene trasferiti su scuola appartenente allo stesso ambito /comune, la titolarità diventerà su scuola. Nell'ambito della prima fase ci saranno, dunque, movimenti tra scuole/ambiti all'interno della provincia, nella seconda, invece, i movimenti saranno tra scuole/ambiti di province diverse.



I trasferimenti tra province diverse avverranno in un'unica fase (diversamente dallo scorso anno scolastico) per ciascun ordine e grado di istruzione (infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado) e sarà possibile, per il docente richiedente trasferimento interprovinciale, indicare più di una provincia: "Il personale docente potrà esprimere fino a 15 preferenze, di cui fino a 5 scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intra-provinciale sia per quella interprovinciale, in tal caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province".

Ma una novità di non poco conto sarebbe l'individuazione delle percentuali dei posti destinati alle operazioni di mobilità e alle assunzioni. Infatti, si legge espressamente: "la percentuale del 30% dei posti vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità intra-provinciale, è riservata alla mobilità territoriale, il 10% percento alla mobilità professionale". Quindi solo il 30% dei posti vacanti e disponibili, sarà destinato ai trasferimenti inter-provinciali, mentre il 10% ai passaggi di ruolo/cattedra. L'aliquota, come chiaramente esplicitato, riguarda la fase interprovinciale, in quanto i movimenti all'interno della provincia non modificano il numero di posti vacanti e disponibili, ma solo la loro distribuzione. Per i trasferimenti inter-provinciali, in conclusione, sarà disponibile, al termine dei movimenti all'interno della provincia, solo il 30% dei posti vacanti e disponibili, mentre il 10% sarà riservato alla mobilità professione (passaggi di ruolo/cattedra), di guisa che il rimanente 60% resta a disposizione delle immissioni in ruolo (da suddividere al 50% tra GM del concorso 2016 e GaE, con eventuale recupero dei posti in più assegnati lo scorso anno alle GaE perché le GM non erano ancora pronte) e quindi le chance per la ricorrente, Prof.ssa De Marco, di ottenere un trasferimento nella propria provincia di residenza, atteso il numero esorbitante degli "esodati", molti dei quali titolari di preferenze varie, sono pressoché inesistenti ovvero di impossibile e/o improbabile verifica.

P.Q.M.

Si chiede

In via cautelare:

che codesto On.le Tribunale Adito, in funzione del Giudice del Lavoro, *inaudita altera parte* o in subordine, previa fissazione di apposita udienza, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia disporre le misure cautelari più idonee, che potranno consistere nell'ordinare alle amministrazioni convenute, secondo le rispettive competenze di

- **accertare e dichiarare** l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale LOMBARDIA AMBITO 0019 Mantova, in luogo dell'ambito CALABRIA AMBITO 0005 per le ragioni meglio espresse nel corpo del ricorso circa la violazione di legge e/o gli errori commessi da parte delle Amministrazioni convenute nella compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità 2015/2016;
- **e per l'effetto, ordinare,** alle amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie determinazioni, di assegnare alla prof.ssa De Marco in organico una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale CALABRIA AMBITO 0005 o, in via meramente subordinata, in altra sede elencata in ordine di preferenza nella domanda di mobilità.

NEL MERITO

Voglia Ill.mo Tribunale Adito, previa fissazione di udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c., in accoglimento della domanda e previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica vantata dalla ricorrente, così come indicato nel corpo del ricorso, così provvedere:

- **accogliere il presente ricorso**, e per l'effetto **accertare e dichiarare** l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale LOMBARDIA AMBITO 0019 Mantova, in luogo dell'ambito CALABRIA AMBITO 0005 ovvero degli ambiti vicini alla provincia di Cosenza come indicati nella domanda di mobilità per evidente disparità di trattamento perpetrata dalla O.M. 241/2015, in applicazione del C.C.N.L. dell'08.04.2016 ma in violazione della L.107/2015 nonché per gli errori commessi da parte delle amministrazioni resistenti nella compilazione delle graduatorie definitive sulla mobilità nell'a.s. 2016/2017;
- **e per l'effetto, ordinare,** alle amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie determinazioni, di assegnare alla prof.ssa De Marco in organico una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale CALABRIA AMBITO 0005 o, in via meramente subordinata, in altra sede elencata in ordine di preferenza nella domanda di mobilità.
- **in via subordinata ed autonoma** accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale delle Amministrazioni resistenti e per l'effetto condannare le stesse al risarcimento del danno da quantificarsi anche in via equitativa.

Con ogni altra conseguenza di legge, anche in ordine alla condanna e rimborso delle spese legali a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.




ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.



Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei controinteressati e l'impossibilità di conoscere, da parte della ricorrente, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati, ove richiesto, alla notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza, tramite pubblicazione dello stesso o di un suo estratto sul sito istituzionale del Miur (www.istruzione.it), dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria (www.istruzioneecalabria.it), dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia (www.puglia.istruzione.it), dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (www.usrlazio.it), dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata (www.basilicata.istruzione.it). Si dichiara che il valore della presente controversia è *indeterminabile* e che, trattandosi di pubblico impiego il contributo unificato dovuto è pari a € 259,00

Produzione come da indice.

Cosenza - Castrovillari, 19 gennaio 2017


Avv. Claudio De Luca





PROCURA

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, delego l'Avv. Claudio De Luca, del Foro di Cosenza, c.f. DLCCLD63M27D086K, a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni successiva fase e grado, compresa la fase esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari. Eleggo domicilio presso il predetto Avv. Claudio De Luca in Cosenza, alla via M. Leporace, 29. Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.



Claudio De Luca

E' vera ed autentica la firma

[Signature]







TRIBUNALE di CASTROVILLARI

Decreto fissazione prima udienza

IL GIUDICE del LAVORO

dott. Salvatore Franco SANTORO,

letto il ricorso R.G. n. 275 /2017;

visti gli artt. 415, comma II e 416 c.p.c.

ritenuto di dover decidere sull'istanza cautelare avanzata contestualmente all'introduzione del giudizio di merito nel contraddittorio delle parti,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del

05/04/2017 ore 12:45

Ricordando alla parte convenuta di:

- 1) costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza con deposito in cancelleria di memoria difensiva, nella quale
- 2) proporre, a pena di decadenza, eventuali domande in via riconvenzionale, eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio;
- 3) prendere posizione in modo preciso sui fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda;
- 4) formulare tutte le sue difese in fatto e in diritto;
- 5) indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, in particolare dei documenti da depositare.

Vista l'istanza formulata ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

AUTORIZZA

la notificazione del ricorso introduttivo e del presente decreto anche con pubblicazione sui siti istituzionali delle parti resistenti indicate.

Castrovillari, 24/01/2017

E' COPIA AUTENTICA
14.01.2017
IL CANCELLIERE
Francesco De Simone
Francesco De Simone



